

### Tribunale di Como – Decreto 15 settembre 2020

Il Decreto del Tribunale di Como, Autorità Giurisdizionale del nostro Distretto, si esprime su un caso molto interessante con un decreto inaudita altera parte.

Infatti, nel caso concreto, il Tribunale ha disposto in via d'urgenza ed inaudita altera parte il divieto di espatrio del minore fissando poi a data successiva udienza di comparizione personale delle parti al fine dell'esame del ricorso cautelare.

Il caso coinvolge un uomo italiano ed una donna con doppia cittadinanza tedesca e russa che hanno avuto un figlio – nato in Svizzera - ed immediatamente dopo la nascita si trasferiscono in Italia.

La madre dopo pochi mesi, esprime la volontà di tornare in Svizzera dove ha trovato un impiego: tale decisione trova l'opposizione del padre che allega la circostanza che la madre avrebbe sempre tentato di escludere il padre dalle scelte riguardanti il figlio.

Il Tribunale, pronunziatosi, osserva la sussistenza della giurisdizione italiana atteso che la residenza abituale del minore è stabilita in Italia.

Inoltre, nel decidere, il Tribunale ha ritenuto di tutelare principalmente l'interesse del minore coinvolto.

Per tale motivo è stato disposto il collocamento del minore di mesi cinque presso l'abitazione familiare: la madre infatti inizierà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno, nulla chiarendo in ordine alle modalità con le quali gestirebbe il figlio in tali giorni, mentre il padre ha allegato la possibilità di poter svolgere la libera professione presso la propria abitazione, ma anche di poter contare sull'ausilio dei nonni paterni.

A sostegno del divieto di espatrio infine il Tribunale osserva che:

*“sulla questione dell'espatrio del minore rilevi non solo la forte conflittualità in atto tra le parti – che induce a prudenza onde prevenire situazioni di indebita sottrazione dello stesso all'esercizio della responsabilità ai danni di un genitore - ma anche l'assenza allo stato della possibilità di rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio per le circostanze dedotte in atti e confermate dalle parti all'udienza del 30.09.2020”*